

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-131 del 10/12/2020
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura. Approvazione di atto di transazione con il Sig. Roland Spohn e la Società Copitrack GMBH per utilizzo non autorizzato di immagine fotografica.
Proposta	n. PDEL-2020-132 del 23/11/2020
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura
Dirigente proponente	Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Onorato Patrizia

Questo giorno 10 (dieci) dicembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari Istituzionali e Advocatura. Approvazione di atto di transazione con il Sig. Roland Spohn e la Società Copitrack GMBH per utilizzo non autorizzato di immagine fotografica.**

VISTI:

- l'art. 9, secondo comma della Legge Regionale n. 44/95 ai sensi del quale al Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, nonché la rappresentanza legale della stessa;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 141/2016 ed il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 15/02/2016 con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, che prevede la stipulazione degli atti transattivi nell'elenco degli atti la cui adozione è assegnata alla competenza del Direttore Generale (allegato A, lettera V);

PREMESSO:

- che con mail del 11 novembre 2019 Copytrack GmbH, che tutela i diritti del fotografo Roland Spohn, contestava ad Arpae l'utilizzo abusivo di un'immagine fotografica tutelata dalle leggi sul diritto d'autore, prelevata dal sito [www.stihl.it](http://www.stihl.it) e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Agenzia;
- che Copytrack GmbH offriva all'Agenzia l'acquisto di una licenza di utilizzo postuma in alternativa alla quale, se Arpae non avesse aderito all'offerta, avrebbe adito le vie legali;
- che Arpae contestava ogni addebito e provvedeva a rimuovere la fotografia contestata;
- che l'Avv. Claudio Pezzi, in nome e per conto di Copytrack GmbH e Roland Spohn, affermando il carattere creativo dell'immagine in questione, contestava all'Agenzia il suo utilizzo abusivo seppur senza fini di lucro, e chiedeva il risarcimento dei danni causati al proprio assistito e formulava un'offerta conciliativa di Euro 1.897,50;
- che Arpae replicava contestando integralmente le pretese di Copytrack e Roland Spohn, il carattere creativo dell'opera, l'illegittimità dell'utilizzo, il diritto al risarcimento dei danni e la quantificazione dell'offerta conciliativa;

- che a seguito di confronto tra l'Avv. Pezzi e il Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, effettuati i necessari approfondimenti ed indagini istruttorie, si è addivenuti ad una soluzione transattiva per l'importo di Euro 600,00 (seicento) onnicomprensive, somma che il Responsabile del predetto Servizio di Arpae, senza alcuna ammissione di responsabilità e riconoscimento di debito da parte dell'Ente, ritiene conveniente, come meglio esposto e precisato nel parere n. prot. PG/2020/176938 del 4/12/2020 indirizzato al Direttore Generale, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le parti hanno predisposto un atto di transazione che stabilisce motivi, termini e modalità di esecuzione dell'accordo transattivo, allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SENTITA:

- l'Unità web, Ufficio Relazione con il Pubblico e Ufficio Stampa di Arpae Emilia-Romagna che aveva provveduto alla pubblicazione dell'immagine in questione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia;

RITENUTO:

- opportuno che Arpae Emilia-Romagna approvi l'atto di transazione allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale con Roland Spohn e Copitrack GMBH, accettando di conferire la somma omnicomprensiva di euro 600,00, che sarà versata allo Studio Legale Pezzi e Associati di Bologna, Viale Giosuè Carducci, 17, autorizzato all'incasso per conto di Copytrack GMBH e del titolare dei diritti sulla fotografia;
- di conferire espresso mandato all'Avv. Patrizia Onorato del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura di Arpae alla firma dell'atto di transazione medesimo in nome e per conto dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Alessandro Antenucci del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico;
- dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è l'Avv. Patrizia

Onorato, del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare l'atto di transazione con il Sig. Roland Spohn e Copitrack GMBH, allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Patrizia Onorato del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura dell'Agenzia alla firma dell'atto di transazione medesimo in nome e per conto di Arpae Emilia-Romagna;
3. di conferire la somma di Euro 600,00 allo Studio Legale Pezzi e Associati di Bologna, Viale Giosuè Carducci, 17, P.IVA 02322171204, autorizzato all'incasso per conto di Copytrack GMBH e del titolare dei diritti sulla foto;
4. di dare atto che il costo complessivo di Euro 600,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di Servizi legali e notarili, è a carico dell'esercizio 2020 con riferimento al centro di responsabilità AIL.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Al Direttore Generale  
Giuseppe Bortone

Con mail del 11 novembre 2019 Copytrack GmbH, che tutela i diritti del fotografo Roland Spohn, contestava ad ARPAE l' utilizzo sul proprio dominio "www.arpae.it" di un'immagine per cui non aveva riscontrato alcun accordo di licenza.

Si contestava in pratica all'Agenzia l'utilizzo abusivo di un'immagine tutelata dalle leggi sul diritto d'autore, prelevata dal sito [www.stihl.it](http://www.stihl.it).

L'immagine in questione, che riproduceva un albero di olmo, era stata pubblicata da ARPAE sulla pagina denominata "Pollini" del proprio sito istituzionale.

Copytrack intimava quindi all'Agenzia che se non avesse dato prova di una licenza o non avesse accettato l'offerta di acquisto a posteriori della stessa, avrebbero consegnato la pratica ad un legale per richiedere un risarcimento danni di entità superiore all'offerta formulata.

La nota invitava l'Amministrazione ad accedere ad un portale denominato "Portale di Accordo Copytrack" che con un processo automatico, inserito il codice relativo alla vertenza di interesse, avrebbe quantificato la somma richiesta dalla società in favore del suo cliente.

ARPAE replicava alla mail di Copytrack con nota in data 25 novembre 2019, inviata anch'essa via mail, nella quale specificava che l'Agenzia svolge, tra le varie funzioni, anche quella di elaborazione meteorologica, radarmeteorologica e pluviometrica, comunicando agli Enti preposti (in primis l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) le informazioni rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allerta e delle altre misure eventualmente necessarie alla tutela della popolazione e del territorio regionale e che proprio nell'ambito di tale ultima funzione era stata utilizzata l'immagine contestata al fine, esclusivo, di dare informazioni utili ai cittadini e non di ottenere un qualsiasi profitto economico. L'Agenzia evidenziava che la pubblicazione contenesse la fonte dell'immagine e che, al momento del prelievo dalla rete internet, non riportava nessuna indicazione espressa sui relativi diritti d'autore.

In quella stessa sede veniva data comunicazione dell'immediata eliminazione dal sito istituzionale [www.arpae.it](http://www.arpae.it) dell'immagine contestata.

In data 8 maggio 2020, con pec a firma dell'Avv. Claudio Pezzi che assiste Copytrack e Ronald Spohn, veniva nuovamente contestato l'utilizzo illegittimo dell'immagine, che non fosse stata acquistata la licenza d'uso a posteriori, che la licenza di utilizzo era stata precedentemente concessa a terzi (in particolare alla stihl.it) senza facoltà di sub licenza, che si trattava di un'opera con contenuto creativo facente parte di un'enciclopedia, la cui presenza sul sito [arpae.it](http://arpae.it) era stata registrata a partire dal 19.3.2014.

Il legale di Copytrack segnalava altresì che la violazione, a suo avviso, attenesse ad un'opera di contenuto creativo, postata su un sito web istituzionale senza scopo di lucro, il calcolo del cui risarcimento veniva basato sui parametri minimi offerti dalla giurisprudenza. Inoltre nel caso delle opere creative come quella in oggetto, sempre ad avviso dell'Avv. Pezzi, sarebbe spettato ex lege all'autore il risarcimento del danno.

L'Avv. Pezzi formulava quindi una proposta conciliativa pari a € 1.897,50 per i titoli sopra riportati, comprensiva anche delle spese del suo intervento.

ARPAE replicava con pec in data 15 maggio 2020 negando ogni addebito e responsabilità, evidenziando in particolare che aveva provveduto già dal 25 novembre 2019 ad eliminare l'immagine contestata dal proprio sito, che ribadiva la sua intenzione di non volere in alcun modo acquistare a posteriori una licenza d'uso perché ne riteneva legittimo l'utilizzo, che infatti il sito web, [www.stihl.it](http://www.stihl.it) da cui era stata estratta la fotografia e che a sua volta ad essa rimandava, fosse accessibile a chiunque e che detta foto non contenesse la data della sua produzione. Tale ultima circostanza, oltre al decorso del tempo, avevano fatto confidare l'Agenzia nell'uso legittimo di quell'immagine. ARPAE riferiva altresì che nell'opera non era rinvenibile alcun contenuto creativo o artistico apparendo invece essa come la semplice riproduzione di un soggetto vegetale peraltro assai diffuso anche sul territorio italiano e ciò in difformità a quanto previsto dall'art 87 L.d.A; essa infine contestava anche il quantum della pretesa economica.

Si dava corso ad uno scambio successivo di note nelle quali ARPAE e l'istante meglio precisavano le proprie posizioni difensive.

Da ultimo ARPAE, su sollecitazione di Copytrack, previo approfondimento ulteriore delle ragioni di quest'ultima come illustrate dall'Avv. Pezzi nella mail del 18 giugno 2020, verificata la giurisprudenza richiamata, effettuata un'istruttoria per la stima del quantum contestato anche presso SIAE e presso l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, formulava una definitiva controproposta transattiva di euro 600 a saldo e stralcio della pretesa, proposta che la società ha accettato.

La ragione per cui ARPAE ha deciso di coltivare le trattative e a formulare una controproposta transattiva è rappresentata, in estrema sintesi, dalla sua convenienza economica valutata anche alla luce di un giudizio prognostico sull'esito di una controversia giudiziale.

Sul punto si sottolinea che la somma proposta da ARPAE è di gran lunga inferiore a quella formulata da Copytrack nella pec del 8 maggio 2020 ed è stata quantificata tenuto conto del valore economico dell'immagine stabilito applicando i parametri suggeriti sia da SIAE che dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti nonché della contestazione circa il contenuto creativo dell'immagine medesima.

Invero, trattandosi di opera fotografica, il giudizio circa la sua creatività e quindi sull'applicabilità della tutela del diritto d'autore è soggetto ad una valutazione i cui criteri per quanto enucleati da dottrina e giurisprudenza non consentono di escludere, sotto tale profilo, la possibile soccombenza in un eventuale contezioso.

Si consideri inoltre un altro punto critico e cioè che l'immagine, anche se successivamente eliminata, è stata effettivamente pubblicata sul sito istituzionale di ARPAE dal 19 marzo 2014 al 25

novembre 2019 e che la questione circa il legittimo utilizzo sarebbe anch'essa oggetto di valutazione da parte dell'organo giudiziario eventualmente investito della questione.

Tutto ciò posto si ritiene opportuno, nell'interesse dell'ente, coltivare la transazione proposta nell'importo onnicomprensivo già indicato di € 600,00 e si chiede espresso mandato alla firma del relativo accordo transattivo.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Istituzionali e Advocatura  
(Avv. Giovanni Fantini)

## ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE EMILIA-ROMAGNA) (P. IVA 04290860370) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Po 5, Bologna (BO) 40139, con l'avv. Patrizia Onorato

- da una parte -

e

ROLAND SPOHN, domiciliato in Maierhaldenstr a 19, Engen 78234, Germania e COPYTRACK GMBH (P. IVA DE305466114), con sede legale in Berlino, Via Dresdener Stra e, 31 entrambi rappresentati dall'Avv. Claudio Pezzi che dichiara essere munito dei poteri per la sottoscrizione del presente accordo, come da delega che si allega

- dall'altra parte -

di seguito congiuntamente le "Parti",

### premessato che

- a. Con lettera di diffida del 08.05.2020, ROLAND SPOHN e COPYTRACK GMBH, per il tramite del proprio legale, contestavano a ARPAE EMILIA-ROMAGNA l'indebito utilizzo di n. 1 immagine opera della fotografa ROLAND SPOHN sul sito web [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3136&idlivello=553](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3136&idlivello=553), richiedendo un risarcimento del danno per violazione di diritti d'autore (rif. B82FA7);
- b. ARPAE EMILIA-ROMAGNA riscontrava la comunicazione per tramite dell'avv. Onorato, contestando la richiesta di risarcimento;
- c. le Parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della contestazione di cui al punto a), accordo che col presente atto intendono formalizzare;

Tanto premesso, tra le Parti,

### convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si hanno per qui integralmente trascritte.
2. ARPAE EMILIA-ROMAGNA, senza alcuna ammissione di responsabilit  e riconoscimento di debito, corrisponder , a totale definizione della controversia insorta tra le Parti, a ROLAND SPOHN e COPYTRACK GMBH, che incondizionatamente accettano, la somma omnicomprensiva di € 600,00 (seicento/00). Il pagamento del predetto importo di € 600,00 (seicento/00) verr  effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, sul conto corrente c/o Studio Legale Pezzi e Associati, alle seguenti coordinate bancarie: BANCO BPM, Bologna, IBAN IT42Y050340240900000001221, autorizzato all'incasso del pagamento per conto di



COPYTRACK GMBH e del titolare dei diritti sulla foto.

3. ARPAE EMILIA-ROMAGNA si impegna inoltre a non utilizzare l'immagine oggetto di contestazione e di rimuoverla da ogni supporto in suo possesso.
4. Con l'integrale versamento dell'importo di cui al punto 2) e con l'adempimento di cui al punto 3) ROLAND SPOHN e COPYTRACK GMBH non avranno più nulla a pretendere da ARPAE EMILIA-ROMAGNA a fronte della contestazione di cui alla diffida del 08.05.2020, dandosi pertanto le Parti reciprocamente atto di avere definito ogni pendenza tra loro in essere, dichiarando reciprocamente di non avere null'altro più a pretendere, per qualsivoglia titolo/causa/ragione, dedotta e/o deducibile.
5. Nell'ipotesi in cui ARPAE EMILIA-ROMAGNA non dovesse adempiere ai punti 2) e 3), il presente accordo dovrà intendersi decaduto e ROLAND SPOHN e COPYTRACK GMBH potranno ritenersi liberi di agire per la tutela delle proprie ragioni.
6. I rispettivi legali sottoscrivono la presente anche per rinuncia alla solidarietà professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 13 Novembre 2020

**Per ARPAE EMILIA-ROMAGNA**

**Per ROLAND SPOHN e COPYTRACK GMBH**

**Avv. Claudio Pezzi**

---

**Avv. Patrizia Onorato**

---

N. proposta: PDEL-2020-132 del 23/11/2020

**Centro di Responsabilità: Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura**

**OGGETTO: Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura. Approvazione di atto di transazione con il Sig. Roland Spohn e la Società Copitrack GMBH per utilizzo non autorizzato di immagine fotografica.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Alessandro Antenucci del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 09/12/2020

---